

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1412

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIPRINI, ROSTELLATO, TRIPIEDI, BECHIS, BALDASSARRE, COMINARDI, RIZZETTO, LUIGI DI MAIO, GALLINELLA, DE ROSA, TERZONI, TACCONI, LIUZZI, D'AMBROSIO, NESCI, MARZANA

Norme per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi indetti dalle medesime, istituzione di una banca di dati telematica degli avvisi e dei bandi per il reclutamento del personale nonché disposizioni in materia di pubblici concorsi

Presentata il 24 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono numerosissimi i candidati che, vincitori di un concorso pubblico, attendono da tempo di essere assunti.

Siamo di fronte, infatti, a una nuova categoria di « disoccupati » costituita da giovani candidati che, pur avendo sostenuto una prova concorsuale e avendola vinta, si trovano oggi senza poter accedere al posto per il quale hanno studiato e sostenuto sacrifici anche economici.

Una volta superate le prove, infatti, e pubblicata la graduatoria definitiva, l'immissione nel posto di lavoro che spetta loro è stata continuamente rimandata,

anche per anni, al punto di poter dire, come già rilevato, che si è creata una nuova categoria di disoccupati, i cosiddetti « vincitori di concorsi pubblici non assunti ».

La presente proposta di legge intende superare l'attuale « stallo » e blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni a cui abbiamo fino ad ora assistito: tale blocco ha riguardato sia i vincitori di concorso sia gli idonei presenti nelle graduatorie.

La scelta della pubblica amministrazione di non assumere personale per il quale era stato bandito il concorso ha

trovato fondamento *in primis* nelle leggi approvate nel corso degli anni che hanno previsto, per lo più, un generale blocco nelle assunzioni e del cosiddetto « *turn over* » nella pubblica amministrazione e, inoltre, in scelte della stessa pubblica amministrazione dovute spesso alla mancanza di risorse per sostenere le nuove assunzioni.

La scelta di procedere all'assunzione dei vincitori è conforme anche all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in seguito alla privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego, secondo il quale il vincitore del concorso vanta un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione. La pubblica amministrazione, infatti, dal momento successivo all'approvazione della graduatoria si comporta nei confronti del vincitore come un datore di lavoro privato e i suoi atti, pertanto, non sono provvedimenti amministrativi bensì atti di gestione che impongono alla stessa l'assunzione del candidato.

Ma tale scelta è conforme anche a un criterio di giustizia e di buon senso poiché il vincitore del concorso ha, anche sotto il profilo emotivo, una legittima aspettativa ad essere assunto presso l'amministrazione avendo investito non solo risorse economiche ma anche tempo e fatica per realizzare pienamente il diritto al lavoro sancito nella Costituzione.

La nuova categoria di disoccupati riguarda tutti i comparti della pubblica amministrazione e comprende i cittadini vincitori o idonei nei concorsi pubblici che si trovano dopo mesi, e a volte anni, in attesa di assunzione.

La situazione è stata resa difficile dal continuo blocco del *turn over* nella pubblica amministrazione: la legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) ha, infatti, deciso il blocco delle assunzioni fino all'anno in corso.

Tale *trend*, iniziato dal 2008, si è protratto di fatto fino all'anno in corso con una serie di misure che sono state ulteriormente prorogate con decreti-legge susseguitisi negli anni.

La presente proposta di legge, dunque, si rivolge a tutti i vincitori di un concorso

che sono in attesa di essere chiamati dalle pubbliche amministrazioni di competenza, le quali hanno bandito un concorso, ne hanno espletato le prove e pubblicato le graduatorie, ma non procedono all'assunzione in forza di limitazioni di carattere economico-finanziario « generale » che non permettono di procedere alla naturale conclusione dell'*iter* concorsuale.

La presente proposta di legge intende offrire una risposta anche a tutti i candidati che si sono utilmente collocati in graduatorie come idonei consentendo alle pubbliche amministrazioni di assumerli, in caso di bisogno di ulteriore personale e senza la necessità di ricorrere a nuovi e, soprattutto, costosi concorsi.

Nella realtà è accaduto che molto spesso numerose pubbliche amministrazioni abbiano proceduto comunque all'organizzazione dei concorsi accollandosi molte spese per la stessa organizzazione, nonostante l'esistenza di graduatorie con personale idoneo per quel profilo professionale o analogo.

La presente proposta di legge intende intervenire in maniera chiara proprio sulla questione dei vincitori di concorso non assunti e degli idonei al fine di rendere maggiormente razionali e trasparenti le procedure di assunzione dei vincitori anche con la previsione di diritti e di nuovi obblighi per le pubbliche amministrazioni.

Con l'articolo 1 è previsto un generale superamento del blocco delle assunzioni di figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie, sempre nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa per il personale e secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica.

Le pubbliche amministrazioni potranno procedere all'assunzione dei vincitori e degli idonei risultanti dalle graduatorie dei concorsi precedentemente indetti dall'amministrazione.

Il comma 1 consente alle pubbliche amministrazioni di utilizzare le graduato-

rie anche per le assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per l'eventuale assunzione a tempo indeterminato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità per assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie.

I commi 2 e 3 prevedono la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato e il reclutamento dei vincitori di concorso e degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso fino all'esaurimento dei relativi elenchi.

Inoltre, fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori e degli idonei risultanti dall'esito dei concorsi in oggetto, le pubbliche amministrazioni non potranno procedere all'indizione di nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei.

L'articolo 2, in applicazione del principio di trasparenza e di pubblicità, prevede l'istituzione di una banca dati *on line* liberamente e gratuitamente accessibile a tutti, contenente gli avvisi e i bandi delle procedure di reclutamento del personale adottate da ciascuna pubblica amministra-

zione, nonché le graduatorie finali di ciascun concorso indetto dalle stesse amministrazioni.

Infine, gli articoli 3 e 4, in applicazione del principio di buon andamento e di imparzialità, prevedono il divieto per le pubbliche amministrazioni di bandire concorsi per il reclutamento di personale in periodo elettorale e l'obbligo per le stesse amministrazioni, in relazione ai concorsi indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge, di assumere i vincitori dei concorsi da esse eventualmente indetti entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, nonché l'obbligo, prima di bandire un nuovo concorso, di ricorrere alle graduatorie già esistenti per l'assunzione degli idonei con profili, professioni, mansioni e qualifiche corrispondenti a quelli per i quali l'amministrazione prevedeva l'indizione della nuova procedura concorsuale. Infine è stata introdotta la previsione di un numero massimo di idonei nelle procedure concorsuali.

La norma di cui all'articolo 4 pone l'obbligo di assumere i vincitori dei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni dopo l'entrata in vigore della legge, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Superamento del blocco delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di seguito denominate « amministrazioni pubbliche », nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa per il personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di reclutamento speciale, utilizzano, in relazione al proprio fabbisogno, le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime. Le amministrazioni pubbliche che non dispongono di proprie graduatorie utili, si avvalgono della modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni pubbliche di cui al secondo periodo del presente comma attingono alla predette graduatorie anche in caso di reclutamento a tempo determinato ai sensi dell'articolo 36 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fermo restando che il reclutamento avviene a scorrimento decrescente delle medesime graduatorie e non pregiudica l'eventuale assunzione a tempo indeterminato ai sensi del primo periodo del presente comma. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 24 e 24-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle graduatorie ancora vigenti e lo rende pubblico nel proprio sito istituzionale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente comma, in modo da assicurare la sostenibilità finanziaria e organizzativa dell'utilizzo delle graduatorie.

2. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche, soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori e degli idonei risultanti dall'esito dei concorsi indetti e approvati dalle amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche che intendono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di figure professionali ai sensi del comma 1 provvedono al reclutamento dei vincitori di concorso e degli idonei inseriti nelle graduatorie di concorso da esse indetti, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori e degli idonei. Le regioni e gli enti locali trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri i dati relativi alle graduatorie ancora vigenti dei concorsi indetti dalle rispettive amministrazioni e adottano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure necessarie per dare attuazione ai principi di cui al comma 1 e al presente comma, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni.

3. Fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori e degli idonei risultanti dall'esito dei concorsi in oggetto, le am-

ministrazioni pubbliche non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi, relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei.

4. Entro il 31 dicembre 2013, il Governo trasmette alle Camere una relazione, predisposta dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, contenente il monitoraggio delle assunzioni effettuate sulla base delle disposizioni della presente legge dalle amministrazioni pubbliche dei vincitori e degli idonei dei concorsi, anche ai fini della valutazione di eventuali ulteriori provvedimenti.

ART. 2.

(Istituzione di una banca dati on line degli avvisi e bandi di reclutamento del personale).

1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 120 della medesima Costituzione, è istituita dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nel proprio sito *internet* istituzionale, senza oneri aggiuntivi, una banca dati *on line* contenente gli avvisi e i bandi delle procedure di reclutamento del personale adottate da ciascuna amministrazione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche comprese le società pubbliche di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine dell'istituzione della banca dati di cui al comma 1) del presente articolo:

a) le informazioni e gli avvisi di ricerca di personale per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa previsti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

b) gli avvisi relativi all'avvio di procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione previsti dall'articolo 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) i bandi di concorso e le procedure selettive, di reclutamento e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

d) le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni pubbliche con la previsione dei criteri di scelta;

e) le graduatorie finali di ciascun concorso indetto dalle amministrazioni pubbliche.

3. Le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, comunicano, altresì, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, i programmi per l'assunzione di disabili ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la pubblicità e la trasparenza delle informazioni trasmesse alla banca dati prevista dal comma 1 e rende agevole l'accesso ai dati in essa contenuti.

5. L'accesso ai dati e alle informazioni della banca dati prevista dal comma 1 è consentito a tutti gli utenti, comprese le amministrazioni pubbliche, in modo semplice e gratuito, per via telematica.

6. La mancata comunicazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli

articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

7. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione disciplina:

a) le modalità tecniche di comunicazione delle informazioni di cui ai commi 2 e 3 al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) la costituzione e il funzionamento della banca dati stabilendo le regole tecniche;

c) le modalità per consentire l'estrazione dal sistema informativo delle informazioni che l'interessato richiede.

ART. 3.

(Divieto di bandire concorsi per il reclutamento di personale nel periodo elettorale).

1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche e alle società pubbliche di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 di bandire concorsi per il reclutamento di personale nel periodo intercorrente tra il giorno dello scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati proclamato dal Presidente della Repubblica fino al giorno della celebrazione del voto per le elezioni indette.

2. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche e alle società pubbliche di cui all'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 di bandire concorsi per il reclutamento del personale dal giorno dello scioglimento delle assemblee legislative regionali, provinciali e comunali del territorio di competenza fino alla conclusione delle votazioni.

ART. 4.

(Norme per l'indizione di concorsi nelle amministrazioni pubbliche).

1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di indire procedure concorsuali in assenza di una determinazione precisa di fabbisogno di personale effettuata sulla base della programmazione triennale prevista in materia.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche di assumere i vincitori dei concorsi, da esse indetti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bandi di concorso per l'accesso alle amministrazioni pubbliche prevedono un limite massimo al numero degli idonei risultanti dall'esito dei concorsi non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso dall'amministrazione interessata.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche di procedere, prima di indire nuove procedure concorsuali per l'assunzione di una figura professionale, allo scorrimento delle graduatorie e all'assunzione degli idonei con qualifiche e con mansioni corrispondenti o analoghe a quella per la quale l'amministrazione interessata prevede l'indizione della procedura concorsuale e risultanti dall'esito di concorsi precedentemente indetti dalla stessa amministrazione. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0012420